



LICEO CLASSICO "G.D. ROMAGNOSI" dal 1860-61

Viale Maria Luigia, 1 - 43125 Parma - Tel. 0521.282115 - Fax. 0521.385159
www.liceoromagnosi.gov.it - prpc010001@istruzione.it - codice MIUR PRPC010001
MEDAGLIA D'ORO DEL COMUNE DI PARMA – PREMIO S. ILARIO 2011

COLL DOC / DELIBERA N. 10 dell'11/5/2017 / A.S. 2016/2017

Oggetto: regolamento circa il soggiorno all'estero di studenti del liceo e la valutazione

IL COLLEGIO DOCENTI

- Visto il D.Lvo 297/1994, art. 192
- Visto il DPR 275/199 art. 14, c.2 ,
- Vista la CM 181(1997,
- Vista la CM 236/1999,
- Vista la nota MIUR 843/2013;
- Visto il PTOF di questo Liceo, e segnatamente il paragrafo sulla “dimensione internazionale dell'educazione” sottoparagrafo “studio all'estero”, laddove si dice che “il Liceo favorisce la partecipazione ad un periodo di studio all'estero (preferibilmente quadrimestrale), di norma nel quarto anno, con progetti, gestiti da enti certificati, che prevedono l'inserimento familiare e scolastico dei giovani affinché vengano in contatto con la cultura del paese ospitante. I giovani si integrano negli stati stranieri e spesso anche dopo il Liceo proseguono gli studi all'estero con successo. Al loro rientro, se svolgono un intero anno all'estero, vengono valutati per le discipline (o per alcuni aspetti delle discipline) non svolte all'estero, secondo le indicazioni ministeriali.”;
- Preso atto anche delle modalità presenti in altri Licei cittadini;
- Dopo ampio dibattito, di cui fa fede il processo verbale, nel corso del quale viene approvato a maggioranza un emendamento (sul quale si astiene il Dirigente scolastico), che modifica su un punto la proposta originaria del Dirigente stesso, come riportato nel processo verbale;
- A larga maggioranza, con 8 voti contrari ed 8 astenuti:

DELIBERA L'APPROVAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO CIRCA LE MODALITA' RIHGUARDANTI UN PERIODO DI STUDI ALL'ESTERO DI STUDENTI DEL NOSTRO LICEO

A) PRIMA DEL VIAGGIO

Gli studenti che vogliono realizzare soggiorni individuali di studio all'estero secondo la normativa vigente devono:

1. ottenere parere positivo da parte del Cdc;
2. essere promossi all'anno successivo senza sospensione di giudizio (senza debiti), o senza insufficienze nel primo periodo valutativo se il soggiorno viene svolto solo nel secondo periodo dell'anno
3. prendere visione della programmazione disciplinare relativa al periodo che trascorreranno all'estero;
4. impegnarsi a scegliere all'estero i corsi più coerenti con detti programmi;
5. impegnarsi a comunicare al docente tutor tutte le informazioni utili al suo reinserimento, relative sia ai piani e programmi di studio proposti dalla scuola estera che al sistema di valutazione seguito;

La mancanza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 non può legalmente impedire la partecipazione dello studente a soggiorni di studio all'estero, ma può pregiudicare in modo significativo la successiva ammissione all'ultimo anno di studio.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente nomina con proprio atto un **docente-tutor**, scelto di norma fra i docenti della classe, che ha il compito di mantenere i contatti fra il consiglio di classe e lo studente.

B) DURANTE E DOPO IL PERIODO DI STUDI ALL'ESTERO

CASO 1 - STUDENTI CHE RIENTRANO TRA DICEMBRE E FEBBRAIO.

- a) Non vengono scrutinati nel primo periodo
- b) Non devono svolgere esami o interrogazioni di alcun tipo
- c) Devono consegnare una relazione nella quale descrivono il loro percorso svolto all'estero
- d) Si impegnano a conseguire nei mesi successivi le competenze necessarie per il proseguimento degli studi.
- e) Partecipano alle attività di recupero organizzate dalla scuola

CASO 2 - STUDENTI CHE PARTONO A GENNAIO / FEBBRAIO E RIENTRANO A GIUGNO

- a) Qualora non abbiano insufficienze nella pagella di gennaio, non devono svolgere esami o interrogazioni di alcun tipo
- b) Qualora abbiano insufficienze, devono recuperare le suddette discipline, come fosse un debito formativo, nella sessione di fine agosto
- c) Devono consegnare una relazione nella quale descrivono il loro percorso svolto all'estero
- d) Si impegnano a conseguire nei mesi successivi le competenze necessarie per il proseguimento degli studi.
- e) Partecipano alle attività di recupero organizzate dalla scuola (se rientrano in tempo)

CASO 3 – STUDENTI CHE PASSANO ALL'ESTERO L'INTERO ANNO SCOLASTICO e che nell'anno precedente sono stati promossi a giugno con una media di almeno 7/10

- a) Durante l'anno di soggiorno all'estero si tengono informati sul cammino della loro classe, tramite comunicazione di cadenza almeno bimestrale col docente-tutor e con un compagno; comunica al tutor le esperienze scolastiche e didattiche svolte all'estero (costruzione di un *port-folio* personale).
- b) Compatibilmente con le attività previste nella scuola estera, si impegnano a studiare almeno alcune parti delle discipline presenti nel piano di studi del nostro Liceo, nonché a produrre elaborati o testi di ricerca da inviare telematicamente al docente tutor ed al docente interessato.
- c) Al rientro consegnano in segreteria in tempi brevi tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera, soprattutto le valutazioni, le discipline e la sintesi dei programmi svolti (almeno in lingua inglese).
- d) Consegnano altresì una propria relazione nella quale descrivono il percorso svolto all'estero, (la relazione va scritta sia in italiano sia nella lingua usata all'estero), nonché quanto prodotto (*port-folio* personale, ricerche, elaborati, ecc.)

- e) Durante il periodo estivo e nei primi mesi dell'anno successivo (entro dicembre) si impegnano a recuperare i nuclei fondamentali delle discipline non studiate all'estero.
- f) Nello scrutinio finale di ammissione all'anno successivo, il consiglio di classe terrà conto:
- g) delle competenze acquisite nei precedenti anni di scuola;
- h) delle valutazioni della scuola estera e della relazione dello studente;
- i) dei lavori inviati dall'estero (port-folio) o presentati al proprio ritorno;

CASO 4 – STUDENTI CHE PASSANO ALL'ESTERO L'INTERO ANNO SCOLASTICO e che nell'anno scolastico precedente NON sono stati promossi a giugno, ovvero sono stati promossi con una media INFERIORE a 7/10.

Premesso che di norma il consiglio di classe darà parere negativo circa un soggiorno scolastico all'estero di durata annuale, **e che lo svolgimento del viaggio nonostante il parere negativo del consiglio di classe può pregiudicare in modo significativo la successiva ammissione all'ultimo anno di studio**, gli studenti dovranno svolgere un colloquio su tutte le discipline non studiate all'estero.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Come da nota ministeriale n. 3355 del 28/3/2017, punto 7, il consiglio di classe riterrà valide ai fini della alternanza scuola-lavoro le attività compiute all'estero, sulla base degli accordi presi con la scuola estera o tramite l'organizzazione cui si rivolge lo studente.

In linea di massima, per un periodo di soggiorno all'estero corrispondete ad un anno scolastico potranno essere convalidate sino a 90 ore di alternanza scuola lavoro, per un periodo di 6 mesi sino a 60 ore e per un periodo di 3 mesi sino a 30 ore.

NOTA

Sul sito della scuola, in apposita sezione, verranno pubblicati i contenuti indispensabili delle singole discipline, relativi al quarto anno di corso, così come risultanti dalle riunioni delle aree disciplinari. Qualora il soggiorno all'estero riguardi anni scolastici diversi dal quarto, sarà cura del docente coordinatore di classe comunicare agli interessati i contenuti fondamentali.

La presente delibera viene pubblicata all'albo pretorio *on-line* della scuola.

Verrà predisposto un “patto formativo” fra studente, famiglia e scuola che contenga quanto presente nella delibera.